



COMUNE DI ALCAMO

**MODIFICA A REGOLAMENTO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO
“ TUTELA DEGLI ANIMALI” APPROVATO CON DELIBERA DI
CONSIGLIO N. 97 DEL 27/06/2014**

**Approvazione nuovo art. 35 bis con delibera di Consiglio Comunale
n. 89 del 21/07/2015.**



COMUNE DI ALCAMO
Provincia di Trapani
QUARTA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

REGOLAMENTO COMUNALE
SULLA TUTELA DEGLI ANIMALI

PREFAZIONE
ALCAMO E I SUOI ANIMALI

Giunge al termine il percorso virtuoso che, in questi ultimi mesi, ha visto impegnata la Quarta Commissione Consiliare di questo Comune.

Grazie a ciò, alla sensibilità dei consiglieri comunali e dei tanti cittadini che operano come volontari al servizio degli animali di questo territorio, anche Alcamo può fregiarsi a pieno titolo del ruolo di Città con una significativa vocazione alla integrazione tra esseri umani e “non umani”.

Questo regolamento rappresenta il coronamento di un sogno, quello di molti cittadini alcamesi che, pur non facendo parte di associazioni animaliste o ambientaliste, o talvolta facendone parte, hanno legato il loro impegno quotidiano, spesso la loro stessa organizzazione della vita, ad un percorso di affezione agli animali.

Dopo anni di richieste, spesso inascoltate o cadute nel dimenticatoio, dopo lotte di civiltà durate molti anni, questo documento di fondamentale importanza nel cammino di civiltà contraddistingue i cittadini alcamesi, da tempo immemorabile fieri sostenitori dei valori di uguaglianza, rispetto, tutela e valorizzazione del proprio patrimonio di vita e di cultura, dai tanti insensibili che, invece, chiudono gli occhi davanti al problema.

Il Consiglio Comunale e l'amministrazione comunale si dota, così, di uno strumento che da un indirizzo chiaro e unitario a tutte le iniziative legislative prese in questo periodo per tutelare la dignità e il benessere di tutti gli animali presenti sul territorio alcamese, interessandosi non solo degli animali cosiddetti “di affezione” ma regolando anche una serie di attività che riguardano tutte le specie situate sul territorio.

Ghandi ha detto che il livello di civiltà di una nazione si desume dall'attenzione che essa ha per i propri animali e ora Alcamo assume una posizione di prestigio nei confronti della comunità, asserendo con energia che la qualità della vita dei propri abitanti deriva anche dal rapporto che essi hanno con la fauna locale, di qualsivoglia specie animale si tratti. Non solo cani e gatti, quindi, ma anche pesci, uccelli, insetti, cavalli, anfibi e animali esotici possederanno, da oggi in poi, norme chiare e precise che ne disciplineranno il trattamento e indicheranno cosa e come è permesso fare, al fine di difenderne non solo l'incolumità ma anche e soprattutto il rispetto di esseri viventi.

Gli articoli in cui è declinato questo regolamento sono il prodotto di un accostamento tra i rappresentanti di varie istanze che, a diverso titolo, hanno un coinvolgimento diretto o indiretto a ché la materia venga regolata in maniera chiara e inequivocabile: non è stato semplice arrivare a una stesura definitiva che mettesse tutti d'accordo ma alla fine il grande senso civico e lo spirito di partecipazione ha prevalso su tutti gli interessi di parte, individuando la strada comune che si doveva avere il coraggio e la coscienza di percorrere.

La nostra Alcamo è una città tollerante: da sempre accoglie qualunque persona ne rimanga conquistato e decida di stabilirvisi come se fosse il proprio luogo di nascita, con lo stesso interesse che si dedicherebbe a un familiare o a un amico.

Era equo che fosse in questo modo anche per tutti quegli animali che, in un modo o nell'altro, vivacizzano le nostre giornate, dando in regalo amore e fedeltà e contribuendo a mantenere il nostro habitat vivibile e sereno.

Indice

titolo I	Principi	pag 3
titolo II	Definizione ed ambito di applicazione	pag 4
titolo III	Disposizioni generali	pag 4
titolo IV	Cani	pag 15
titolo V	Gatti	pag 18
titolo VI	Cavalli	pag 20
titolo VII	Avifauna	pag 21
titolo VIII	Animali acquatici	pag 23
titolo IX	Piccola fauna	pag 24
titolo X	Artropodi (insetti e ragni)	pag 24
titolo XI	Animali esotici	pag 25
titolo XII	Fattorie didattiche	pag 26
titolo XIII	Rinunce	pag 26
titolo XIV	Disposizioni finali	pag 27

TITOLO I

Art.1 Profili istituzionali

- 1.** Il Comune di Alcamo, nell'ambito dei principi e degli indirizzi fissati dalle Leggi dello Stato e della Regione Siciliana e dal proprio Statuto Comunale, promuove il rispetto, la cura e il diritto alla presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile di una morale biocentrica e dell'ambiente.
- 2.** La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, si applica a tutte le tipologie e razze di animali da affezione e a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati tenuti in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.
- 3.** La definizione generica di animale si applica inoltre, nell'interesse della comunità locale, nazionale e internazionale, a tutte le specie selvatiche, di vertebrati ed invertebrati, che appartengono al Patrimonio Indisponibile dello Stato.
- 4.** Il presente regolamento riguarda la tutela di tutte le specie di animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale.
- 5.** Il Comune di Alcamo riconosce agli individui ed alle specie animali non umane il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed anche su proposta degli Organi di vigilanza può adottare provvedimenti per la loro tutela.
- 6.** Il Comune di Alcamo, comunità portatrice di valori di cultura e civiltà, individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato anche al rispetto e alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi.
- 7.** Al fine di favorire la corretta convivenza fra umani e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, il Comune promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi e degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali.
- 8.** Le modifiche degli assetti del territorio dovranno tener conto anche degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza.

Art. 2 Valori etici e culturali

- 1.** Il Comune di Alcamo, in base all'articolo 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse con l'accudimento e la cura degli animali.
- 2.** Il Comune di Alcamo, opera affinché sia promosso nel sistema educativo ed informativo dell'intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto all'infanzia, anche in collaborazione con le Associazioni ambientaliste ed animaliste locali regolarmente costituite, il rispetto degli animali, la conoscenza delle loro caratteristiche biologiche e il principio della corretta convivenza con gli stessi.
- 3.** Il Comune di Alcamo, valorizza la tradizione e la cultura animalista della città ed incoraggia le forme espressive che attengono al rispetto e alla difesa degli animali.

Art. 3
Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco, sulla base delle leggi vigenti, esercita la tutela e la cura di tutte le specie animali che vivono stabilmente o temporaneamente nel territorio comunale, vigilando a mezzo degli organi competenti sui maltrattamenti, gli atti di crudeltà e l'abbandono degli animali stessi.
2. In applicazione della Legge il Comune esercita la cura e la tutela delle specie di mammiferi ed uccelli che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale.
3. Al Comune spetta la vigilanza sulla osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente Regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

Art. 4
Tutela degli animali

1. Il Comune di Alcamo riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al rispetto ed ai diritti degli animali ed alla promozione di iniziative per la sopravvivenza delle loro specie.
2. Il Comune di Alcamo promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna e persegue gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.
3. Il Comune si adopera, altresì, a diffondere e promuovere l'effettività delle garanzie giuridiche poste dalla normativa vigente a tutela degli animali.

Titolo II
Definizioni e ambito di applicazione

Art. 5
Definizioni

La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, di cui al presente Regolamento, si applica a tutte le specie di animali vertebrati ed invertebrati, tenuti in qualsiasi modo e detenuti a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.

Art. 6
Ambito di applicazione

Le norme di cui al presente Regolamento si applicano agli individui di tutte le specie animali che si trovano o dimorano, anche temporaneamente, nel territorio del Comune di Alcamo.

Titolo III
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 7
Obblighi dei detentori di animali

1. Chi a qualunque titolo detiene un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela ed adempiere agli obblighi derivanti dalla normativa vigente ed in particolare:

a) provvedere a fare identificare e registrare all'anagrafe canina l'animale, nel secondo mese di vita, mediante l'applicazione del microchip;

b) controllare la condizione dell'animale;

c) utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1.50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico;

d) portare con sé la museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti;

e) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;

f) acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche, nonché sulle norme in vigore;

g) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.

2. Gli animali, di proprietà o detenuti a qualsiasi titolo, dovranno essere fatti visitare da un medico veterinario ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.

3. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, di animali, dovranno accudirli e alimentarli secondo la specie, classi d'età, sesso, stato fisiologico e la razza alle quali appartengono. Per nessuna ragione potranno essere abbandonati, sul territorio comunale, cuccioli di qualsiasi animale.

4. A tutti gli animali di proprietà, o tenuti a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.

5. I proprietari e i detentori a qualsiasi titolo di un animale devono assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora dell'animale stesso.

6. È vietata la detenzione di un numero superiore a due cani, non sterilizzati, e a cinque cani, sterilizzati per unità familiare, salvo autorizzazione dell'Ufficio Comunale Competente.

7. Il competente Ufficio per la tutela degli animali promuove ed incentiva annualmente anche con l'aiuto dei Servizi Veterinari delle Aziende ASP, dei veterinari liberi professionisti e della Polizia Municipale, campagne di sterilizzazione, anche prevedendo un abbattimento del costo della stessa, se effettuata in appositi uffici messi a disposizione da questo Comune, per i cani e gatti detenuti a qualsiasi titolo ed i relativi adempimenti di iscrizione all'anagrafe canina (anche per gatti) e apposizione del sistema identificativo (microchip) a totale carico dell'Amministrazione Comunale.

Art. 8 Maltrattamento di animali

1. È vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni.

2. È vietato tenere gli animali in spazi angusti, privarli dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a temperature climatiche tali da nuocere alla loro salute.

3. È vietato tenere cani ed altri animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare la cuccia deve essere adeguata alle dimensioni dell'animale, dovrà avere il tetto impermeabilizzato; deve essere chiusa su tre lati, alzata dal suolo, e non posta in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.

- 4.** È vietato tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali intraspecifici ed interspecifici tipici della loro specie.
- 5.** È vietato tenere permanentemente cani e gatti in terrazze o balconi o, anche per gli altri animali, per periodi di tempo ed in spazi comunque non compatibili con il loro benessere psico-fisico e con le rispettive caratteristiche etologiche, isolarli in cortili, rimesse, box o cantine oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento.
- 6.** È vietato separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 60 giorni di vita se non per gravi motivazioni certificate da un medico veterinario.
- 7.** È vietato detenere permanentemente animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli, piccoli roditori e di quelli detenuti nel Bioparco.
- 8.** È vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse, costrizione fisica o psichica; è altresì vietato addestrare animali in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
- 9.** È vietato addestrare animali appartenenti a specie selvatiche.
- 10.** È vietato utilizzare animali a scopo di scommesse e combattimenti tra animali.
- 11.** È vietato colorare in qualsiasi modo gli animali, tranne come sistema di marcaggi temporanei con metodi incruenti e che non creino alterazioni comportamentali, effettuati da enti di ricerca ufficialmente riconosciuti.
- 12.** È vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.
- 13.** È vietato condurre animali al guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento siano essi a trazione meccanica, animale o a mano.
- 14.** È vietato esporre animali in luoghi chiusi a suoni, rumori o musiche ad un volume tale da essere considerato nocivo. L'effettuazione di giochi pirotecnici all'interno o in prossimità di aree verdi deve essere comunicata in anticipo al competente Ufficio comunale di Alcamo per la tutela degli animali al fine di escludere possibili danni agli animali.
- 15.** È vietato lasciare animali chiusi in qualsiasi autoveicolo e/o rimorchio o altro mezzo di contenzione al sole dal mese di aprile al mese di ottobre compreso di ogni anno; è altresì vietato lasciare soli animali chiusi, in autoveicoli e/o rimorchi permanentemente anche se all'ombra e con i finestrini aperti. È altresì vietato trasportare animali in carrelli chiusi.
- 16.** È vietato non garantire agli animali detenuti a qualsiasi titolo l'alternanza naturale del giorno e della notte salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario, il quale dovrà stabilirne la data d'inizio e fine del trattamento.
- 17.** È vietato trasportare o porre animali nel baule dell'autovettura, anche se ferma, quando questo è separato o non è tutt'uno con l'abitacolo; il divieto vale anche se il portellone posteriore è parzialmente aperto o sono stati predisposti areatori.
- 18.** È vietato mantenere e/o stabulare animali con strumenti di contenzione che non permettano la posizione eretta e il rigirarsi su se stessi, salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario, il quale dovrà stabilire la data d'inizio e fine del trattamento.
- 19.** È vietato stabulare animali in gabbie con la pavimentazione in rete, tale precetto non si applica a quelle gabbie che hanno una pavimentazione di almeno il 50% della superficie piena o laddove

la pavimentazione venga considerata comunque soddisfacente per assicurare il benessere agli animali.

20. È vietato mettere gatti alla catena o portarli al guinzaglio al collo, lasciarli chiusi in gabbie per più di sei ore salvo motivata disposizione scritta del medico veterinario che ha l'obbligo di indicare la data d'inizio e fine del trattamento.

21. È vietato mantenere animali selvatici o esotici alla catena, permanentemente legati al trespolo o senza la possibilità di un rifugio ove nascondersi alla vista dell'uomo, questo rifugio dovrà essere di grandezza adeguata e tale da contenere tutti gli animali stabulati nella gabbia; per gli animali solitari ve ne dovrà essere una per soggetto.

22. È fatto obbligo ai detentori di animali esotici e selvatici, detenuti in cattività, di riprodurre per quanto possibile le condizioni climatiche, fisiche ambientali dei luoghi ove queste specie si trovino in natura ottimali per evitare stress psico-fisico, e di non condurli in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

23. È vietata la detenzione, il commercio e l'immissione in natura su tutto il territorio comunale di Alcamo di animali alloctoni ad eccezione dei centri autorizzati e parchi in base a leggi nazionali e regionale. Tale eccezione ai soli fini della detenzione temporanea si applica anche ai privati per il solo fine del primo soccorso.

24. È vietato l'uso di animali vivi per alimentare altri animali, ad esclusione di quelli per cui non sia possibile altro tipo di alimentazione attestata da un medico veterinario e per quelli degli enti autorizzati dal competente Ufficio comunale di Alcamo per la tutela degli animali. Tale dichiarazione in copia deve essere inviata al competente Ufficio per la tutela degli animali con l'indicazione dei rivenditori dove si acquistano od ottengono a qualsiasi titolo gli animali per l'alimentazione.

25. Se non per motivi di tutela degli stessi animali e salvo quanto previsto dal Regolamento d'Igiene, è vietato fissare un numero massimo di animali domestici detenibili in abitazioni, è vietato impedire ai proprietari o detentori di animali domestici di tenerli nella propria abitazione. L'accesso degli animali domestici all'ascensore condominiale deve essere disciplinato dal Regolamento di condominio ove esistente.

26. È vietato l'allevamento di animali al fine di ottenere pellicce.

27. È vietata la vendita, la detenzione e l'uso di collari che provochino scosse elettriche, di collari a punte e di collari che possono essere dolorosi e/o irritanti per costringere l'animale all'obbedienza o per impedire l'abbaiare naturale.

28. È vietato l'uso per i cani di collari a strangolo, di museruole "stringi bocca", salvo speciali deroghe certificate dal medico veterinario o da un educatore cinofilo iscritto all'Albo regionale degli esperti che ne attesti la necessità. Il certificato, in originale, dovrà prevedere il periodo di utilizzo e deve sempre accompagnare l'animale.

29. Ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione ETS n.125 del Consiglio d'Europa per la protezione degli animali da compagnia è fatto divieto di tagliare o modificare code ed orecchie di animali domestici, tagliare la prima falange del dito dei gatti ovvero praticare la onisectomia, operare la devocalizzazione.

30. È vietato l'uso, la detenzione e la vendita di colle per catturare mammiferi, rettili, anfibi ed uccelli.

31. È vietato l'uso di macchine per il lavaggio o l'asciugatura di animali che non consentono all'animale una respirazione esterna alle macchine stesse.

Art. 9
Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica

1. È fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della protezione della fauna selvatica, della pesca e delle normative sanitarie.
2. Sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione, tutte le specie di Anfibi e Rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve ed i microhabitat specifici a cui esse risultano legate per la sopravvivenza; in particolare sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie e qualsiasi prelievo operato dai soggetti autorizzati dalla normativa regionale deve essere comunicato in anticipo al competente Ufficio per la tutela degli animali
3. La pulizia di fontane pubbliche, degli alvei dei laghetti artificiali o 11 naturali e dei corsi d'acqua, con presenza di mammiferi, uccelli, rettili o anfibi, dovrà sempre avvenire comunicando tale intenzione in anticipo alla data d'inizio dei lavori al competente Ufficio per la tutela degli animali per i necessari eventuali controlli che escludano danni agli animali.

Art. 10
Abbandono di animali

1. È vietato abbandonare qualsiasi tipo di animali, sia domestici che selvatici, sia appartenenti alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.
2. Chiunque sia stato sanzionato per abbandono di un animale o per maltrattamento non può detenere animali a qualsiasi titolo.
3. È fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero o Istituti scientifici autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 11
Avvelenamento di animali

1. Su tutto il territorio comunale, ad eccezione delle abitazioni private, è proibito a chiunque, in osservanza alla normativa vigente per l'esercizio della caccia ed alle relative sanzioni e fatte salve eventuali responsabilità penali, detenere, spargere, depositare, liberarsi e/o disfarsi in qualsiasi modo, di esche avvelenate o altro materiale contenente veleni o altre sostanze che siano tossiche o irritanti, in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali e con pubblicizzazione delle stesse tramite avvisi scritti da diffondere nelle zone interessate. Chiunque venga a conoscenza di avvelenamenti o spargimento di sostanze velenose, lo segnala oltre che ai soggetti previsti dalla legge all'Ufficio comunale competente per la tutela degli animali indicando, ove possibile, specie e numero degli animali, la sintomatologia a carico degli animali avvelenati, le sostanze di cui si sospetta l'utilizzo, nonché i luoghi in cui gli avvelenamenti si sono verificati.
2. L'Ufficio competente per la tutela degli animali determinerà proposte di tempi e modalità di sospensione delle attività svolte nell'area interessata e solleciterà la bonifica del terreno

e/o luogo interessato dall'avvelenamento, che dovrà essere segnalato con apposita cartellonistica per il periodo ritenuto necessario.

Art. 12

Attraversamento di animali, barriere antiattraversamento, sottopassaggi e cartellonistica, cantieri

1. A tutela dell'incolumità pubblica e per garantire la tutela degli animali, nei punti delle sedi stradali di nuova costruzione o oggetto di rifacimento dove si rilevi un frequente attraversamento di animali, il Comune predispose appositi attraversamenti sotterranei atti a facilitare il passaggio di tali animali e contemporaneamente barriere fisse o mobili antiattraversamento stradale per impedire l'accesso degli stessi sulla carreggiata. Deve essere apposto un adeguato numero di sagome anticollisione sui pannelli fonoassorbenti e sulle vetrate che possono mettere a repentaglio la sicurezza degli uccelli.

2. Nelle zone sedi di attraversamento, in superficie o sotterraneo, l'Ufficio competente per la tutela degli animali propone l'installazione di apposita cartellonistica per segnalare l'attraversamento di animali.

3. I vari soggetti pubblici e/o privati che intendono eseguire opere edili e/o di restauro conservativo, di carattere pubblico e/o privato, i cui interventi siano ricadenti in zone ed aree interessate dalla presenza anche temporanea di animali domestici o selvatici, devono prevedere, in fase di progettazione, un'adeguata collocazione temporanea e/o permanente per gli animali domestici e forme di tutela diretta per gli animali selvatici e darne comunicazione all'Ufficio competente per la tutela degli animali almeno sessanta giorni prima dall'inizio previsto dai lavori. A tal fine l'Ufficio competente per la tutela degli animali potrà far modificare le indicazioni e collaborerà con le associazioni di volontariato presenti sul territorio per l'individuazione entro sessanta giorni del sito in cui collocare gli animali e per le eventuali attività connesse.

4. Tale collocazione di norma deve essere ubicata in una zona adiacente al cantiere e dovrà essere in grado di ospitare tutti gli animali appartenenti alle colonie interessate dagli interventi; dovrà altresì essere consentita alle gattare/i di cui all'articolo 37 comma 3, od in alternativa a persona incaricata dall'Ufficio competente per la tutela degli animali, con le modalità più opportune, la possibilità di continuare ad alimentare tali animali.

5. Al termine dei lavori gli animali, anche previa collocazione di appositi ed adeguati insediamenti, dovranno se possibile essere reimmessi sul territorio loro di origine, ovvero in siti immediatamente adiacenti a quello originario di provenienza e comunque assicurando agli animali un adeguato rispetto del benessere.

6. Ai fini dello sviluppo di una maggiore e migliore conoscenza ed il rispetto delle esigenze biologiche, la presenza anche temporanea di animali in aree pubbliche come giardini, ville storiche e parchi deve essere segnalata dal Comune con apposita cartellonistica indicando specie, caratteristiche etologiche, comportamenti umani da favorire e da evitare, eventuali divieti normativi in vigore.

Art. 13

Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico e negli arenili

1. È consentito l'accesso degli animali domestici negli arenili e su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune di Alcamo secondo le modalità e con i limiti di cui al presente articolo.

2. Per i cani sui mezzi di trasporto è obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola, per i gatti è obbligatorio il trasportino. La salita sui mezzi di superficie è concessa dalla porta anteriore mentre sui mezzi su rotaia la salita e la discesa sono possibili sul primo e sull'ultimo vagone.
3. Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico dovrà posizionarsi in prossimità del conducente ed aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.
4. Non potranno essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico cani di grande taglia ed animali appartenenti a specie selvatiche, ad eccezione di quelli oggetto di primo soccorso.
5. Nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno la facoltà, tramite preventiva comunicazione telefonica se prenotati, di rifiutare il trasporto di animali di grossa taglia; quelli di piccola taglia, quali ad esempio gatti e piccoli cani, sono sempre ammessi al trasporto.
6. Per la regolamentazione dell'accesso agli arenili dedicati entro il 31 marzo di ogni anno l'Ufficio competente per la tutela degli animali proporrà le modalità di utilizzo degli spazi opportunamente individuati a tal fine.
7. Temporanei esoneri per le previsioni del presente articolo possono essere concessi all'obbligo della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli Organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari.

Art. 14

Divieto di accattonaggio con animali

1. È fatto assoluto divieto di detenere o utilizzare animali di qualsiasi specie ed età per la pratica dell'accattonaggio.
2. Oltre alla sanzione amministrativa prevista dal presente Regolamento, gli animali di cui al comma 1 saranno sottoposti a confisca.

Art. 15

Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio

1. È fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire direttamente o indirettamente, con qualsiasi mezzo, animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo nelle mostre, nelle manifestazioni itineranti, nelle sagre, nei luna park, nelle lotterie, nelle fiere, nei mercati, in qualsiasi tipo di gioco o pubblico intrattenimento. E' altresì vietata la cessione a qualsiasi titolo di animali in luoghi pubblici e cani non iscritti all'anagrafe canina.

1. La norma di cui al punto precedente non si applica alle Associazioni animaliste e ambientaliste (regolarmente iscritte all'Albo regionale del volontariato nella sezione animali o ambiente) nell'ambito delle iniziative a scopo di adozione in iniziative preventivamente comunicate all'Ufficio competente per la tutela degli animali.

Art. 16

Divieti e regolamentazione di spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali

1. È vietata su tutto il territorio qualsiasi forma di spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato effettuato con o senza scopo di lucro che contempa, in maniera totale o parziale, l'utilizzo di animali, sia appartenenti a specie domestiche che selvatiche. Il divieto di

cui sopra si applica a fiere, mostre di animali, esposizioni, concorsi, sagre, manifestazioni itineranti, spettacoli in strada ad eccezione di quelle senza fine di lucro autorizzate previo parere dell'Ufficio competente all'uopo autorizzato per la tutela degli animali. Non si applica alle gare ippiche svolte in luoghi autorizzati, purché non ledano la dignità degli animali in esse impiegati.

2. Per quanto concerne gli animali di cui al comma 1, e' consentito l'attendamento esclusivamente a circhi nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento e dei requisiti prescritti dalla Commissione CITES, istituita presso il Ministero dell'Ambiente, con sua delibera del 10 maggio 2000, "Criteri per il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti", emessa in ottemperanza alla Legge n.426 del 9 dicembre 1998. Non saranno concessi permessi in assenza di dichiarazioni e verifiche in loco.

3. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo, nel caso si tratti di forme di spettacolo o di intrattenimento pubblico, viene disposta la sospensione immediata dell'attività e quindi definitiva, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

4. L'utilizzo di animali per riprese di cinema, tv, pubblicità, deve essere preventivamente comunicato, specificando modalità, condizioni di impiego e provenienza degli animali, all'Ufficio comunale competente per la tutela degli animali che potrà stabilire di volta in volta in maniera specifica le modalità di tutela dei soggetti che si intendono impiegare fra le quali la presenza sul luogo delle riprese di un proprio delegato al controllo.

Art. 17

Smarrimento-Rinvenimento-Affido

1. In caso di smarrimento di un animale il detentore ne dovrà fare tempestiva denuncia entro 48 ore alla Polizia Municipale che lo comunicherà al Servizio veterinario Azienda ASP competente per territorio.

2. Chiunque rinvenga animali randagi, vaganti o abbandonati è tenuto a comunicarlo senza ritardo al Servizio veterinario Azienda ASP competente per territorio ed al competente Ufficio comunale per la tutela degli animali. Per quanto riguarda i cani la comunicazione va effettuata al Canile Municipale.

3. Chiunque rinvenga animali feriti è tenuto a comunicare il loro rinvenimento al Servizio Veterinario dell'Azienda ASP competente per territorio o al competente Ufficio comunale per la tutela degli animali. Per ogni altra comunicazione, la stessa va effettuata anche al Canile Municipale.

4. In caso di rinvenimento di un animale il cittadino, per quanto possibile, può effettuare la messa in sicurezza dell'animale stesso dandone tempestiva comunicazione alla Polizia Municipale o all'ufficio competente del Comune. Il primo soccorso può essere svolto solo da personale comunale, da medici veterinari o da volontari qualificati delle associazioni che a tal fine possono utilizzare anche mezzi o strutture proprie al fine di garantire il buon esito dell'intervento.

5. Gli animali non possono essere dati in adozione, anche temporanea, né ceduti a qualsiasi titolo, a coloro che abbiano riportato condanna o abbiano patteggiato pene per abbandono, maltrattamento, combattimenti o uccisione di animali. Tale dichiarazione avverrà tramite autocertificazione.

Art. 18
Fuga, cattura, uccisione di animali

1. La fuga di un animale pericoloso dovrà essere immediatamente segnalata al Servizio Veterinario dell'Azienda ASP competente per territorio, all'Ufficio competente per la tutela degli animali ed alle Forze dell'Ordine. Qualora l'animale non possa essere catturato con i normali metodi di contenimento, l'Azienda ASP può richiedere l'intervento di veterinari specificatamente autorizzati alla detenzione ed all'utilizzo di strumenti di narcosi a distanza.

Solo quando è minacciata gravemente la pubblica incolumità e si dovrà procedere all'abbattimento dell'animale, tale decisione dovrà essere presa ove le esigenze di sicurezza lo permettano consultando l'Ufficio competente per la tutela degli animali.

2. La soppressione degli animali, detenuti in canili o di proprietà è consentita esclusivamente se gravemente malati e non più curabili o di comprovata pericolosità, con attestazione del veterinario che la effettua con metodi eutanasici e con trasmissione del certificato di morte al Servizio Veterinario dell'Azienda ASP competente per territorio ed all'Ufficio competente per la tutela degli animali con specificazione delle cause che hanno portato alla decisione.

3. La soppressione di cani e gatti ospitati presso i canili municipale o convenzionati con il Comune di Alcamo potrà avvenire soltanto se gravemente malati e non più curabili o di comprovata pericolosità e soltanto previo benestare dell'Ufficio competente per la tutela degli animali.

Art. 19
Pet therapy

1. Il Comune di Alcamo promuove nel suo territorio le attività di cura, riabilitazione e assistenza con l'impiego di animali.

2. A condurre le attività dovranno essere persone che dimostrino di aver conseguito titolo di studio confacente allo scopo (medici, psicologici, pedagogisti della marginalità e della disabilità, pedagogisti clinici, insegnanti con il prescritto titolo di sostegno polivalente, purché iscritti agli ordini professionali da almeno due anni) e per i quali il Comune istituirà una apposita lista di professionisti.

3. La cura e la salute degli umani in queste attività non potrà essere conseguita a danno della salute e dell'integrità degli animali.

4. Quanti vogliono avviare o gestiscono attività di *pet therapy* dovranno presentare comunicazione all'Ufficio competente per la tutela degli animali che farà conoscere queste disposizioni e vigilerà sulla loro applicazione.

5. Ai fini della corretta attuazione dei programmi di attività assistite dagli animali (AAA) e di terapie assistite dagli animali (TAA) è vietata l'utilizzazione di cuccioli, di animali selvatici ed esotici.

6. Tutti gli animali impiegati in attività e terapie assistite devono superare una valutazione interdisciplinare che ne attesti lo stato sanitario, le capacità fisiche e psichiche, fra le quali in particolare la socievolezza e la docilità, nonché l'attitudine a partecipare a programmi di AAA e di TAA. In nessun caso le loro prestazioni devono comportare per l'animale fatiche o stress psichici o fisici, né consistere in attività che comportino dolore, angoscia, danni psico-fisici temporanei o permanenti, ovvero sfruttamento.

7. Gli animali impiegati in programmi di AAA e di TAA sono sottoposti a controlli periodici relativi al permanere delle condizioni di salute e in generale di benessere richieste ai fini del loro impiego da parte del medico veterinario, in collaborazione con l'addestratore. Gli animali che manifestano sintomi o segni di malessere psico-fisico sono esclusi dai programmi di AAA e TAA e fatti adottare.

Al termine della carriera, agli animali viene assicurato il corretto mantenimento in vita, anche attraverso la possibilità di adozione da parte di associazioni e privati escludendo esplicitamente la possibilità di macellazione per quelli utilizzati a fini alimentari.

8. Gli animali impiegati in programmi di AAA e TAA devono provenire da canili e rifugi pubblici e privati gestiti da Onlus o da allevamenti per fini alimentari o da maneggi o essere di proprietà delle persone di cui al precedente comma 2.

Art. 20

Allevamento, esposizione e cessione a qualsiasi titolo di animali

1. Le manifestazioni pubbliche che coinvolgono gli animali sono soggette ad autorizzazione sentito il parere dell'Ufficio competente per la tutela degli animali in relazione al benessere degli animali che si prevede di utilizzare e per i quali gli organizzatori faranno richiesta almeno sette giorni prima dell'evento, specificando il nominativo del medico veterinario responsabile dell'assistenza zoiatrica presente per tutta la durata della manifestazione, elenco, origine e proprietari di tutti gli animali.

2. Gli animali detenuti all'interno dell'esercizio commerciale per il tempo ritenuto necessario, dovranno essere sempre riparati dal sole, oltre ad essere provvisti regolarmente a seconda della specie di acqua e di cibo.

3. Non sono consentite le attività commerciali ambulanti ed occasionali, inerenti la vendita diretta o indiretta di animali.

4. La vendita degli animali negli esercizi commerciali in possesso delle regolari autorizzazioni previste deve avvenire nel rispetto delle disposizioni stabilite all'articolo 7, al fine di evitare situazioni di stress o di sovraffollamento.

5. Gli esercizi commerciali devono osservare le disposizioni relative alle dimensioni minime delle gabbie dei volatili e degli acquari e quelle inerenti la detenzione degli animali stessi fissate dal presente Regolamento.

6. Con Determinazione Dirigenziale dell'Ufficio competente per la tutela degli animali potranno essere dettate ulteriori specifiche disposizioni relative alle caratteristiche ed alle dimensioni di gabbie, teche, e recinti nei quali vengono custoditi ed esposti gli animali negli esercizi commerciali.

7. Copia conforme dei registri di carico e scarico degli animali previsti dalle normative 17 nazionali e locali per le attività commerciali, nonché una dichiarazione sulla sorte degli animali invenduti, dovranno essere consegnati dagli esercenti all' Ufficio competente per la tutela degli animali del Comune con cadenza trimestrale.

8. Non potranno essere effettuate vendite e cessioni a qualsiasi titolo di animali a minori di anni 18.

9. L'attivazione degli impianti gestiti da privati per l'allevamento, l'addestramento, il commercio o la custodia di animali deve ottenere il parere dell'Ufficio competente per la tutela degli animali ai fini di poter assicurare condizioni di benessere degli animali.

10. La vendita, la cessione a qualsiasi titolo o l'affidamento di cani e gatti può avvenire solo dopo i due mesi di vita, in allevamenti autorizzati, negli esercizi commerciali a norma di legge e nel canile comunale, nei canili convenzionati e in quelli privati previo rilascio all'acquirente, quindi al nuovo proprietario, di un certificato veterinario di buona salute e di almeno una copia di pubblicazione sulle necessità etologiche dell'animale in questione ed informazioni scritte sugli obblighi di leggi e regolamenti.

11. È vietata qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività.

Art. 21 Macellazione degli animali

1. La macellazione di suini per uso privato familiare può essere consentita a domicilio ai sensi delle leggi vigenti, previa autorizzazione del Comune ai sensi dell'articolo 13 del Regio Decreto 3298/29, sentito il parere del competente servizio del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda ASP. L'autorizzazione sarà rilasciata a condizione che sia previsto ed utilizzato apposito sistema di stordimento dell'animale ai sensi del Decreto Legislativo 333 del 1998.

2. La macellazione a domicilio dei bovini, ovi-caprini, volatili e conigli per uso privato familiare è vietata ai sensi delle leggi vigenti.

3. È fatto divieto di macellare animali nelle "fattorie didattiche" durante la visita di minorenni.

Art. 22 Inumazione di animali

1. Oltre all'incenerimento negli appositi impianti autorizzati di animali deceduti è consentito al proprietario il sotterramento di animali da compagnia nel terreno di proprietà.

2. Il Comune di Alcamo può concedere anche ai sensi della normativa regionale vigente appositi terreni recintati in comodato finalizzati a diventare cimiteri per cani, gatti ed altri animali, o, in subordine, concedere autorizzazioni a privati che ne facciano richiesta.

Art. 23 Destinazione di cibo per animali

1. Anche ai sensi del Decreto Legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997, come modificato dalla Legge n. 179 del 31 luglio 2002 "Disposizioni in materia ambientale", le associazioni animaliste operanti sul territorio e i privati cittadini che gestiscono strutture di ricovero per animali d'affezione e colonie feline possono rivolgersi alle mense di amministrazioni pubbliche e aziende private e ad esercizi commerciali per il prelievo dei residui e delle eccedenze derivanti dalla preparazione nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti o crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, di generi alimentari non consumati, da destinare all'alimentazione degli animali ospitati nelle suddette strutture ed in colonie feline.

Art. 24 Scelte alimentari

1. Nelle mense direttamente o indirettamente gestite dal Comune di Alcamo viene garantita, a chiunque ne faccia espressa dichiarazione scritta, la possibilità di optare per un menù vegetariano (nessun prodotto derivante dall'uccisione di animali, uova da allevamento all'aperto) oppure vegan (nessun prodotto di origine animale).

Art. 25
Associazioni animaliste e zoofile

1. Le Associazioni animaliste operanti sul territorio e le associazioni zoofile, nonché gli altri enti pubblici e privati il cui statuto preveda precisi compiti di protezione animale, collaborano con il Comune per sviluppare il benessere delle popolazioni degli animali urbanizzati e i rapporti fra uomo e animale. A tal fine:

- a) possono gestire in convenzione, strutture di ricovero per animali ed eventuali servizi collegati al raggiungimento del benessere animale;
- b) collaborano alla vigilanza sulle problematiche connesse alle varie specie animali presenti sul territorio comunale ed all'applicazione del presente Regolamento;
- c) possono, a richiesta, nominare un loro rappresentante, all'interno del Canile Municipale o i dei Centri di Prima Accoglienza, con funzione di collaborazione nella gestione delle strutture e di vigilanza delle stesse;
- d) fanno parte della Consulta Comunale per gli animali, appositamente costituita e della quale fanno parte il Sindaco o suo rappresentante, numero tre componenti del Consiglio Comunale e i rappresentanti legali o loro delegati delle associazioni animaliste o zoofile presenti sul territorio comunale e che ne fanno apposita richiesta.

2. Il Comune promuove lo sviluppo dell'associazionismo e lo sostiene attraverso le iniziative e i programmi di cui al presente Regolamento, attraverso finanziamenti di progetti mirati alla tutela delle popolazioni animali.

TITOLO IV – CANI

Art. 26
Attività motoria e rapporti sociali

1. Chi detiene a qualsiasi titolo un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria. I cani custoditi in appartamento, in box o recinto con spazio all'aperto devono poter effettuare regolari uscite giornaliere. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di almeno otto volte superiore da quella minima richiesta dal successivo articolo 28.

2. Ove sia custodito almeno un cane in abitazioni con giardino è fatto obbligo al proprietario o al detentore di segnalarne la presenza con almeno un cartello ben visibile, collocato al limite esterno della proprietà in prossimità dell'ingresso.

3. Ogni canile o rifugio pubblico o privato deve disporre di un'adeguata area di sgambamento per i cani, da usare con regolarità per ogni cane custodito.

4. Al fine di tutelarne il benessere è consentito far abbeverare animali domestici o attingere acqua per lo stesso fine, dalle fontane pubbliche.

Art. 27
Divieto di detenzione a catena

1. È vietato detenere cani legati o a catena. È permesso, per periodi di tempo non superiori ad otto ore nell'arco della giornata, detenere i cani ad una catena di almeno 6 metri a scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno metri 5 e di altezza metri 2 dal terreno; la catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità.

Art. 28
Dimensioni dei recinti

1. Le dimensioni dei recinti e dei box, siano essi di strutture pubbliche e/o private, ove sono custoditi i cani, devono essere quelle fissate dal Decreto Presidenziale del Presidente della Regione Siciliana n. 7 del 12 Gennaio 2007 e dalle norme vigenti che lo integrano o lo modificano.

Art. 29
Guinzaglio e museruola

1. I cani di proprietà circolanti nelle vie ed in altri luoghi aperti frequentati dal pubblico, nonché nei luoghi in comune degli edifici in condominio, sono condotti con guinzaglio, estensibile o non estensibile, o con museruola. I soggetti di indole aggressiva sono condotti con entrambe i dispositivi.

2. Nei luoghi aperti, dove non sono presenti altre persone, e nelle aree appositamente attrezzate, i cani possono essere condotti senza guinzaglio e senza museruola sotto la responsabilità del proprietario e del detentore. I cani di indole aggressiva sono, comunque, condotti con guinzaglio e museruola.

3. I cani possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola anche entro i limiti dei luoghi privati purché non aperti al pubblico e purché detti luoghi siano opportunamente recintati, in modo da non consentirne l'uscita sul luogo pubblico. Detto comma è riferito ai cani usati per la caccia o da pastore, sono utilizzati per lo scopo e a quelli utilizzati dalle Forze dell'ordine e dalle Forze Armate o per il salvataggio in acqua o in emergenza per calamità naturali e quelli che partecipano a programmi di *pet therapy*.

4. Temporanei esoneri possono essere concessi all'obbligo della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli Organi di controllo. Tali cani sono, comunque, condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari.

Art. 30
Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche, luoghi privati

1. Ai cani muniti di guinzaglio estensibile o non estensibile o museruola accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi ad eccezione di quelli dove sia espressamente vietato previo parere vincolante del competente Ufficio per la tutela degli animali mediante apposita segnaletica che riporti l'indicazione dell'area verde accessibile ai cani più vicina.

2. Nei luoghi aperti dove non è presente il pubblico e nelle aree appositamente attrezzate, i cani possono essere condotti senza guinzaglio e senza museruola sotto la responsabilità del proprietario e del detentore. I cani di indole aggressiva sono, comunque, condotti con guinzaglio e museruola.

3. È vietato l'accesso ai cani nel raggio di cento metri dalle aree destinate e attrezzate ad aree giochi per bambini.

4. Ai cani muniti di guinzaglio estensibile o non estensibile e museruola accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso in tutti i cimiteri. Temporanei esoneri possono essere concessi all'obbligo della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli Organi di controllo. Tali cani sono, comunque, condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari.

Art. 31

Aree e percorsi destinati ai cani

1. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, sono individuati, autorizzati e realizzati dall'Ufficio competente per la tutela degli animali, ove possibile, mediante appositi cartelli e delimitazioni fisiche, spazi destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature.

2. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la responsabilità degli accompagnatori, senza determinare danni alle strutture presenti.

Art. 32

Accesso negli esercizi pubblici (bar, ristoranti, alberghi, case vacanze e B&B)

1. I cani, accompagnati dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma 2 del presente articolo, a tutti gli esercizi pubblici situati nel territorio del Comune di Alcamo.

2. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi pubblici, dovranno farlo usando sia guinzaglio che museruola, avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno.

Art. 33

Cani liberi accuditi

1. Quale strumento alternativo per la lotta al fenomeno del randagismo e per evitare la reclusione a vita nei canili, ai sensi della Circolare del Ministro della Sanità 14 Maggio 2001 n. 5, il Comune di Alcamo riconosce e promuove la figura del cane libero accudito.

2. Le associazioni animaliste, o i privati cittadini che abitualmente si prendono cura dei cani che vorrebbero far riconoscere come cani liberi accuditi, propongono all'Ufficio competente per la tutela degli animali ed al Servizio veterinario della Azienda ASP territorialmente competente per il parere tecnico il riconoscimento dei singoli cani, dei quali assumono l'onere della gestione, volto a garantire all'animale i parametri minimi di sostentamento dei cani.

3. I cani liberi accuditi devono essere vaccinati e sterilizzati gratuitamente dal Servizio veterinario dell'Azienda ASP territorialmente competente, o da un medico veterinario libero professionista convenzionato con il Servizio Veterinario della Azienda ASP territorialmente competente o da un medico veterinario indicato dalle associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali.

4. I cani liberi accuditi o di quartiere, dopo vaccinazioni e sterilizzazioni, devono essere iscritti all'anagrafe canina, muniti di microchip a nome dell'associazione animalista di riferimento o del privato cittadino o del competente Ufficio comunale per la tutela degli animali, indipendentemente dal fatto che sia

un privato o una associazione a chiederne l'iscrizione, e portare una medaglietta ben visibile dove devono essere indicati chiaramente la dicitura "cane libero accudito", recapito telefonico e dati del privato cittadino che abitualmente si prende cura dell'animale e del quale comunque non assume

responsabilità per le competenze e gli accertamenti effettuati o da effettuare dall'Ufficio comunale competente.

5. I cani liberi accuditi sono reimmessi sul territorio e sono seguiti a titolo gratuito, per quanto di competenza, dal Servizio Veterinario Azienda ASP competente per territorio, o da un medico veterinario libero professionista convenzionato con il Servizio Veterinario dell'Azienda ASP territorialmente competente o da un medico veterinario indicato dalle associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali e dall'Ufficio comunale competente per la tutela degli animali.

Art. 34 Raccolta deiezioni

1. I cani, per i bisogni fisiologici, devono essere condotti negli spazi di terra in prossimità di alberi e negli spazi verdi. In ogni caso i proprietari o i detentori sono tenuti alla raccolta delle feci emesse dai loro animali, in modo tale da evitare l'insudiciamento dei marciapiedi, delle strade e delle loro pertinenze.

2. Tale obbligo deve essere rispettato anche nelle aree attrezzate dei parchi pubblici o altre aree ritenute idonee, destinate alle attività motorie, ludiche e di socializzazione degli animali. A tal fine gli accompagnatori dei cani devono essere, sempre, muniti di palette ecologiche o altra attrezzatura idonea all'asportazione delle deiezioni. Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida e particolari categorie di portatori di handicap impossibilitati all'effettuazione della raccolta delle feci.

3. Non è ammesso lasciar defecare i cani nel raggio di metri cento dalle aree attrezzate per il gioco dei bambini, in prossimità di edifici scolastici, e delle spiagge.

Art. 35 Centri di addestramento-educazione

1. Chi intende attivare un centro di addestramento-educazione per cani deve presentare richiesta al Sindaco. L'autorizzazione verrà rilasciata previo parere favorevole dell'Ufficio competente per la tutela degli animali sentito il Servizio Veterinario Azienda ASP competente per territorio.

2. All'atto della domanda il responsabile del Centro di addestramento-educazione fornisce il curriculum degli addestratori impiegati ed una dichiarazione nella quale si impegna a non utilizzare metodi coercitivi, a non eseguire addestramenti intesi ad esaltare l'aggressività dei cani e rispettare le disposizioni del presente Regolamento.

3. I centri in funzione all'entrata in vigore del presente Regolamento dovranno adempiere al procedimento di cui ai precedenti commi presentando la domanda entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento

Art. 35 bis

Ai soggetti cui sarà affidato in via definitiva un cane di proprietà comunale, ricoverato presso "il canile rifugio Mister Dog s.r.l. con sede Legale Località Torre del Pero Rocca di Neto (KR) o in seguito presso altra struttura indicata dall'Ente, e che ne faranno richiesta, potrà essere erogato, un contributo economico, pari a complessivi € 300,00 (trecento,00) da erogare in 2 soluzioni: € 200,00 entro tre mesi dalla definizione della pratica di affido ed iscrizione all'anagrafe canina di cui alla L.R. 15/2000 ed € 100,00 entro i 3 mesi successivi.

Il contributo verrà accordato previo espletamento dell'istruttoria finalizzata all'accertamento dei requisiti richiesti, all'accertamento presso l'anagrafe canina dell'avvenuta intestazione del cane in capo al richiedente ed a seguito di eventuale verifica delle buone condizioni di salute dell'animale e salvo morte dello stesso.

Possono fare richiesta di affidamento:

- persona fisica;
- persona giuridica;
- associazione.

I richiedenti possono essere anche non residente nel territorio comunale; in questo caso a garanzia del benessere dell'animale potrà essere richiesto un controllo sull'affidabilità del richiedente tramite associazioni di volontariato che operano nel territorio del richiedente;

Il richiedente dovrà essere in possesso dei requisiti di seguito elencati :

1. compimento diciottesimo anno di età;
2. assenza di condanne penali relative a maltrattamento di animali;

Nel caso di persona giuridica o associazione i requisiti di cui ai punti 1 e 2 (di cui sopra) dovranno essere posseduti dal legale rappresentante.

In ogni caso dal momento dell'affido sono trasferiti all'affidatario tutti gli obblighi e le responsabilità del proprietario di animali ai sensi delle leggi vigenti, nazionali e regionali.

PUNTO 1 - OBBLIGHI A CARICO DELL'AFFIDATARIO

L'affidatario dovrà :

- garantire adeguato trattamento con impegno al mantenimento dell'animale in buone condizioni presso la propria abitazione, ovvero in ambiente idoneo ad ospitare l'animale in relazione alla taglia, alle esigenze proprie della razza, assicurando le dovute cure veterinarie e le condizioni igienico sanitarie;
- consentire di far visionare il cane, anche senza preavviso, agli agenti di polizia municipale e/o a personale competente (anche associazioni di volontariato) autorizzato dal Comune di Alcamo, allo scopo di accertare il corretto mantenimento dell'animale e la sussistenza dei requisiti igienico-sanitari a salvaguardia dello stesso;

PUNTO 2 - NUMERO CANI AFFIDABILI E OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Potranno essere dati in affidamento un numero massimo di due cani (per nucleo familiare qualora si tratti di persona fisica).

Prima dell'affidamento e prima di concedere il contributo l'amministrazione comunale deve verificare il possesso dei requisiti del richiedente come indicati nel presente articolo nonché procedere all'accertamento presso l'Anagrafe canina dell'avvenuta intestazione del cane in capo al richiedente.

PUNTO 3 - EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Al fine dell'erogazione del contributo, l'amministrazione si riserva, prima di concedere l'affidamento, di effettuare le dovute verifiche in ordine alla consistenza del nucleo familiare del richiedente (se persona fisica), della eventuale concessione di affidi concessi ad altri componenti dello stesso nucleo familiare.

L'aspirante affidatario dovrà fare richiesta di affidamento indirizzando la richiesta al Comune di Alcamo, Settore Servizi Tecnici – Manutentivi e Ambientali, servizi ambientali via P.O. Pastore n. 63. Le istanze potranno essere inoltrate una volta pubblicato apposito avviso sul sito istituzionale dell'ente con l'indicazione del termine utile a partire dal quale potere presentare l'istanza e il termine ultimo di presentazione.

PUNTO 3.1 - SOMME STANZIATE IN BILANCIO INSUFFICIENTI RISPETTO ALLE RICHIESTE

Nel caso in cui le richieste di adozioni siano numericamente tali da superare le somme stanziare dall'ente, i cani e il relativo contributo saranno assegnati rispettando l'ordine cronologico di arrivo delle richieste (farà fede la data e il numero di acquisizione al protocollo generale dell'ente).

La graduatoria formulata verrà comunque utilizzata per eventuali ulteriori successivi stanziamenti in bilancio per le medesime finalità per scorrimento e fino ad esaurimento della stessa sempre che il richiedente abbia manifestato tale disponibilità nell'istanza presentata.

Gli affidamenti verranno concessi nei limiti delle somme stanziare in bilancio.

PUNTO 3.2 - RICHIESTE PERVENUTE INFERIORI ALLO STANZIAMENTO DI BILANCIO

Qualora le istanze pervenute siano numericamente tali da comportare un esborso economico a carico dell'amministrazione inferiore rispetto a quello previsto nel relativo stanziamento di bilancio, l'amministrazione procederà a pubblicare un nuovo avviso con l'indicazione delle nuove date utili per la presentazione delle istanze.

Le modalità di erogazione saranno uguali a quelle sopra descritte.”

- di stabilire che i contributi verranno attribuiti secondo le disponibilità previste in bilancio e allocate nell'apposito capitolo di spesa;
- di dare atto che le somme inizialmente messe a disposizione da parte dell'amministrazione comunale per le finalità di cui al presente provvedimento per l'anno 2015 è pari ad € 5.000,00 al capitolo 134255 "Contributi finalizzati all'adozione di cani randagi" interv. 1.09.05.05 ;
- di dare atto che il presente provvedimento , a norma dell'art. 7 della L. 142/90 venga pubblicata per 15 gg. consecutivi all'Albo Pretorio del Comune di Alcamo e sul sito web www.comune.alcamo.tp.it;
- di dare atto che ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" art. 26 co. 1, il presente provvedimento viene pubblicato nella sezione amministrazione trasparente "sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici – criteri e modalità"

Art. 36

Adozioni da canili e da privati cittadini, sterilizzazione, incentivi all'adozione

1. Gli affidi temporanei e le adozioni di cani e gatti possono essere effettuati esclusivamente presso il Centro di Prima Accoglienza e/o Canile Comunale o con garante un'Associazione di volontariato animalista. I cani adottabili e adottati sono microcippati a cura del Servizio Veterinario Azienda ASP competente per territorio. Lo stesso Ufficio provvederà ai vaccini necessari prima della consegna del cane al nuovo proprietario.

Il Comune di Alcamo incentiva, con l'aiuto delle Associazioni Animaliste, l'adozione dei cani già custoditi in Canili o Centri di Prima Accoglienza, attraverso la creazione di un sito su cui inserire le foto e le caratteristiche degli animali adottabili.

Il Comune di Alcamo attribuisce ad ogni cittadino che adotta un cane, se lo richiama, un bonus di euro 200,00 (da rivalutare a partire dal terzo anno dalla approvazione del seguente regolamento), per il solo primo anno di adozione, da utilizzare solo per acquisto cibo per il cane o per servizi di trattamento veterinario in regime di convenzione con il comune.

È vietata una contemporanea adozione di un numero superiore a due cani.

Sarà competenza dell'Ufficio per la tutela degli animali verificare le buone condizioni del cane adottato dal momento dell'adozione fino alla sua morte.

Al cane adottato sul territorio diverso da quello regionale, è garantito il trasferimento, a spese del Comune, al nuovo proprietario.

Per tale pratica di adozione l'Ufficio competente per la tutela degli animali adotterà un modulo ufficiale per l'operazione entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento che potrà essere aggiornato quando necessario.

2. La pratica della sterilizzazione di cani e gatti, che deve essere incentivata in ogni forma per la detenzione presso i cittadini, anche attraverso convenzioni con l'ASP competente o con veterinari che operano sul territorio, è obbligatoria nei canili pubblici e privati ad esclusione degli allevamenti.

Titolo V - GATTI

Art. 37

Definizione dei termini usati nel presente titolo

1. Per "gatto libero" s'intende un animale che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti.

2. Per “colonia felina” s’intende un gruppo di gatti, minimo due, che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo. La presenza della colonia felina può essere segnalata tramite apposito cartello.

3. La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominata “gattaro” o “gattara”.

Art. 38

Tutela dei gatti liberi

1. I gatti liberi che vivono nel territorio sono tutelati dal Comune.

Art. 39

Compiti dell’Azienda ASP

1. L’Azienda ASP provvede in base alla normativa vigente, alla sterilizzazione dei gatti liberi reimmettendoli in seguito anche tramite gattare ed associazioni animaliste all’interno della colonia di provenienza. Provvede, altresì, alla vigilanza sanitaria sulla corretta gestione delle colonie stesse.

Art. 40

Cura delle colonie feline da parte dei/delle gattari/e

1. Il Comune riconosce l’attività benemerita dei cittadini che, come gattari/e, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi e promuove periodici corsi di informazione in collaborazione con il Servizio Veterinario dell’Azienda Sanitaria ASP competente per territorio e le Associazioni di volontariato animalista.

2. Chi intende accudire una colonia felina deve fare richiesta al Servizio Veterinario dell’Azienda ASP. In caso di accettazione della domanda, verrà rilasciata apposita attestazione che sarà inviata per conoscenza al competente Ufficio comunale per la tutela degli animali.

3. Al cittadino o cittadina gattaro/a è permesso l’accesso, al fine dell’alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi habitat nel quale i gatti trovano cibo, rifugio e protezione.

4. La cattura dei gatti liberi, per la cura e la sterilizzazione, potrà essere effettuata dai/dalle gattari/e o da personale appositamente incaricato dall’Amministrazione Comunale e, comunque, a totale carico del Comune di Alcamo.

Art. 41

Colonie feline

1. Le colonie feline sono tutelate dal Comune di Alcamo che, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dal Codice Penale.

2. Le colonie feline che vivono all’interno del territorio comunale sono censite dal Servizio Veterinario Azienda ASP competente per territorio in collaborazione con l’Ufficio competente per la tutela degli animali, le associazioni ed i singoli cittadini. Tale censimento deve essere regolarmente aggiornato sia al riguardo del numero dei gatti che delle loro condizioni di salute.

3. Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono; eventuali trasferimenti potranno essere effettuati in collaborazione con il competente Servizio Veterinario Azienda ASP competente per territorio ed esclusivamente per comprovate e documentate esigenze sanitarie riguardanti persone o gli stessi animali o comprovate motivazioni di interesse pubblico.

Art. 42
Alimentazione dei gatti

1. I/le gattari/e potranno rivolgersi anche alle mense delle scuole comunali per il prelievo di avanzi alimentari da destinare all'alimentazione dei gatti, oppure ad altre forme di approvvigionamento alimentare che potranno essere successivamente istituite allo stesso scopo.

Titolo VI – CAVALLI

Art. 43
Principi distintivi

1. Il cavallo destinato alla trazione, alle corse e all'attività ippica in genere non è ritenuto un mero strumento di trazione o sport, ma in quanto essere vivente va trattato con rispetto e dignità e deve essere tutelato il suo benessere sia durante le ore di lavoro che in quelle di riposo.

2. Il cavallo non più idoneo alla trazione, alle corse e all'attività ippica per volontà del proprietario o per mancata idoneità all'abilitazione così come il cavallo utilizzato per compagnia o attività sportiva, non potrà essere macellato o ceduto a qualunque titolo per la macellazione.

3. Gli equini che vivono all'aperto, con esclusione di quelli che vivono allo stato brado, devono disporre di una struttura coperta, chiusa almeno su tre lati, atta a ripararli, devono avere sempre disposizione dell'acqua fresca e devono essere nutriti in modo soddisfacente.

4. È fatto assoluto divieto di tenere equini sempre legati in posta, i box dovranno essere di misura minima di almeno 9 metri quadrati.

5. Gli equini non dovranno essere sottoposti a sforzi o a pesi eccessivi e/o incompatibili con le loro caratteristiche etologiche, e non dovranno essere montati o sottoposti a fatiche cavalli anziani o malati.

6. Gli equini adibiti ad attività sportive o da diporto nei maneggi devono essere sempre dissellati quando non lavorano.

7. Il Comune si impegna ad autorizzare lo svolgimento di gare di equidi, o altri ungulati, solo nel caso in cui: a) la pista delle corse sia ricoperta da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali sul terreno asfaltato o cementato, comunque non nei centri abitati; b) il percorso della gara sia circoscritto con adeguate sponde tali da ridurre considerevolmente il danno agli animali, in caso di caduta, nonché per garantire la sicurezza delle persone che assistono; c) il Servizio Veterinario Azienda ASP verifichi lo stato di salute, l'assenza nel sangue di sostanze dopanti, l'identità degli animali.

Art. 44
Razze di cavallo idonee per il trasporto

1. Sono considerate idonee al lavoro di trazione per il trasporto pubblico le seguenti razze di cavalli e loro incroci:

- T.P.R. (Tiro pesante rapido) o altre razze da tiro
- Lipizzani
- Maremmani
- Trottatori, soggetti a valutazione morfologica e di categoria di peso
- Altre tipologie individuate e comunicate all'apposito Ufficio comunale competente per la tutela degli animali.

2. Il rilascio di licenze, nel caso di istituzione di servizio destinato alla trazione di vetture pubbliche, anche a fini turistici ed escursionistiche, è subordinato al possesso di uno o più cavalli appartenenti alle razze indicate nel comma precedente.

Art. 45 **Abilitazione del cavallo**

1. L'abilitazione di idoneità al lavoro del cavallo è requisito necessario per l'esercizio dell'attività di trasporto con vettura a trazione animale e per il rilascio e la validità della licenza.

2. Tale abilitazione sarà rilasciata dal Servizio Veterinario Azienda ASP competente per territorio in base al luogo di dimora stabile del cavallo, che provvederà alla redazione e tenuta dell'anagrafe dei cavalli abilitati per le licenze di vetture a trazione ippica che il Comune provvederà ad istituire qualora se ne verificassero le necessità, anche solo per una singola richiesta.

3. L'iscrizione all'anagrafe dei cavalli abilitati è attestata in forma scritta e tramite microchip applicato da un veterinario sull'animale.

4. Il titolare di licenza di vettura a trazione animale dovrà provvedere al rinnovo del certificato di idoneità al traino prima della scadenza annuale, presso il Servizio Veterinario dell'Azienda ASP competente per territorio.

Art. 46 **Limitazioni all'uso del cavallo**

1. I cavalli che svolgono attività di trazione di vetture pubbliche non possono lavorare per più di sei ore al giorno ed hanno diritto a delle pause adeguate di riposo tra un tragitto e l'altro, in estate da svolgersi all'ombra; i conduttori devono provvedere ad abbeverarli regolarmente. I cavalli che svolgono attività di trazione devono essere dotati di appositi supporti atti a contenere le deiezioni.

2. È fatto divieto di trasportare un numero di persone superiore a quello dei posti per i quali la carrozza è omologata, non a cassetta, e la sola andatura consentita è il passo. È consentita la percorrenza nelle ZonE a Traffico Limitato.

3. Dal 1°Giugno al 30 Settembre è vietato far lavorare i cavalli dalle ore 13,00 alle ore 16,00.

Art. 47 **Revoca della licenza**

1. Il Comune dispone la revoca della licenza al vetturino in caso di condanna definitiva per maltrattamento di animali, o in caso di macellazione o cessione per la macellazione del cavallo, o in caso di utilizzo di un cavallo privo dell'abilitazione.

Titolo VII – AVIFAUNA

Art. 48 **Detenzione e tutela dell'avifauna**

1. Per gli uccelli detenuti in gabbia, le stesse non potranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere sempre riforniti.

2. Al fine di contenere l'incremento delle colonie dei colombi *Columbia livia domestica*, per salvaguardarne la salute, per tutelare l'aspetto igienico sanitario e il decoro urbano, nonché per perseguire l'equilibrio dell'ecosistema territoriale:

- è fatto divieto su tutto il territorio comunale di somministrare in modo sistematico alimenti ai colombi allo stato libero;
- è fatto obbligo ai proprietari degli stabili di porre in essere quanto necessario per evitare l'insediamento e la nidificazione dei colombi, nel rispetto del benessere degli animali.

A tal fine può essere consultato l'Ufficio competente per la tutela degli animali.

3. Le azioni di contenimento del numero dei volatili in libertà o tutela di talune aree, non possono essere esercitate con metodi cruenti e, comunque, devono ottenere autorizzazione dell'Ufficio competente per la tutela degli animali.

4. È vietato il rilascio in ambiente, anche in occasione di cerimonie o feste, di volatili ad eccezioni di quelli curati dagli autorizzati Centro di Recupero Animali Selvatici.

5. È consentita la detenzione in ambito urbano di singoli o piccoli gruppi di animali da cortile previa comunicazione al Servizio Veterinario dell'Azienda ASP competente per territorio. Tale detenzione deve avvenire salvaguardando gli aspetti igienico-sanitari, la quiete pubblica ed il benessere degli animali.

Art. 49

Dimensioni delle gabbie

1. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie ed il rispetto delle caratteristiche eco-comportamentali delle singole specie, devono essere garantite dimensioni sufficienti per le gabbie che detengono uccelli. Con Ordinanza Sindacale, su proposta dell'Ufficio comunale competente per la tutela degli animali, potranno essere specificate tale dimensioni.

2. È obbligatorio inoltre posizionare sulle voliere e sulle gabbie mantenute all'aperto una tettoia che copra almeno la metà della parte superiore.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti viaggi a seguito del proprietario, purché non superino le 4 ore, o il trasporto e/o il ricovero per esigenze sanitarie debitamente certificate da un medico veterinario.

4. È fatto assoluto divieto di:

- a) lasciare, permanentemente, all'aperto senza adeguata protezione specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici;
- b) strappare, tagliare le penne salvo per ragioni mediche e chirurgiche e/o forza maggiore nel qual caso deve essere effettuato da un medico veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione da conservarsi a cura del detentore dell'animale; detto certificato segue l'animale nel caso di cessione dello stesso ad altri;
- c) amputare le ali o altri arti salvo per ragioni chirurgiche e/o forza maggiore nel qual caso l'intervento chirurgico deve essere effettuato da un medico veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione da conservarsi a cura del detentore dell'animale; detto certificato segue l'animale nel caso di cessione dello stesso ad altri;
- d) mantenere i volatili legati al trespolo;
- e) distruggere, limitare l'accesso, imbrattare con qualsiasi sostanza, avvelenare o porre in essere qualsiasi azione che possa direttamente od indirettamente portare nocimento, anche momentaneo, agli animali che sono nel nido o rifugio ed ai loro genitori.
- f) danneggiare o distruggere i nidi di uccelli nel periodo riproduttivo. In caso di restauro o ristrutturazione di un immobile, il proprietario dovrà porre domanda di esecuzione della rimozione all'Ufficio Diritti Animali del Comune.
- g) effettuare potature di siepi ed alberi impiantati su suolo pubblico che danneggino o rimuovano nidi o ricoveri utilizzati da uccelli o altri animali nel periodo riproduttivo.
- h) esporre volatili selvatici.
- i) è vietato l'uso di dissuasori acustici per uccelli tranne quelli autorizzati dal competente Ufficio comunale per la tutela degli animali.

- l) il presente comma 4 non si applica agli autorizzati Centri di Recupero animali selvatici.

Titolo VIII - ANIMALI ACQUATICI

Art. 50

Detenzione di specie animali acquatiche

1. Gli animali acquatici devono essere tutelati anche in base alle loro caratteristiche etologiche.

Art. 51

Dimensioni e caratteristiche degli acquari

1. Il volume dell'acquario non deve essere inferiore a 2 litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati ed in ogni caso non deve mai avere una capienza inferiore a 30 litri d'acqua.
2. Gli acquari non devono avere forma sferica o comunque non devono avere pareti curve di materiale trasparente.
3. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione, l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.

Art. 52

Pescato in beneficenza

1. Il pesce pescato, sulle acque che insistono sul territorio del Comune di Alcamo, in occasione di gare di pesca, regolarmente autorizzate o rientranti nei campionati di categoria, dopo la pesatura, dovrà essere devoluto in beneficenza a strutture per minori, anziani o disabili, in regime di convitto, del territorio della città.

Art. 53

Divieti

1. Oltre a quanto già vietato dalla normativa vigente in materia di maltrattamento degli animali, nonché di pesca marittima e di pesca in acque interne, di acquicoltura, di polizia veterinaria e di igiene degli alimenti di origine animale, è fatto assoluto divieto di:
 - a) lasciare l'ittiofauna in acquari che non abbiano le dimensioni e le caratteristiche di cui al precedente articolo 51;
 - b) conservare ed esporre per la commercializzazione sia all'ingrosso che al dettaglio, nonché per la somministrazione, prodotti della pesca vivi ad esclusione dei molluschi lamellibranchi (cosiddetti frutti di mare), al di fuori di adeguate vasche munite di impianto di ossigenazione e depurazione dell'acqua con lunghezza minima quattro volte superiore alla lunghezza dell'animale più grande; oltre i due esemplari la dimensione minima va aumentata del 20% per ogni animale aggiunto;
 - c) procedere alla macellazione dei prodotti della pesca negli esercizi di vendita al dettaglio, dove detti animali ad esclusione dei molluschi lamellibranchi, dovranno essere mantenuti in vasche con le caratteristiche descritte al precedente punto b) fino alla consegna al consumatore finale;

- d) mettere in palio e cedere in premio in occasione di tiri a segno, pesche, riffe, lotterie o analoghe situazioni ludiche, animali acquatici di qualsiasi specie;
- e) Tenere permanentemente le chele legate ai crostacei ancora vivi.

Titolo IX - PICCOLA FAUNA

Art. 54

Tutela della piccola fauna

1. In sintonia con i principi e le norme contenute nella Convenzione di Berna 19.09.1979 (recepita con Legge 06.08.1981 n.503), nella Direttiva Habitat Consiglio CEE 92/43 21.05.1992 (recepita con DPR 08.09.1997, n.357 e successive integrazioni), nella Legge n.157/92, nella legge regionale 3 luglio 2000, n.15, il Comune di Alcamo tutela le specie di piccola fauna di importanza nazionale durante tutte le fasi biologiche della loro esistenza, nel loro habitat naturale e durante le rotte di migrazione, svernamento, raduno, alimentazione, riproduzione e muta.

2. Le specie animali - le relative ed eventuali sottospecie, nonché le specie autoctone mediterranee o europee occasionalmente presenti sul suolo comunale - oggetto di tutela sono:

- a) tutte le specie appartenenti alla classe degli Anfibi;
- b) tutte le specie autoctone appartenenti alla classe dei Rettili;
- c) tutti i mammiferi ad eccezione di quanto previsto dalla legge 157 del 1992, il topolino delle case, il ratto nero ed il ratto delle fogne;
- d) tutti i crostacei di specie autoctone;
- e) tutte le popolazioni di specie endemiche e di importanza comunitaria di invertebrati dulciacquicoli e terragnoli.

È tutelato, inoltre, l'intero popolamento animale proprio delle cavità ipogee ed è vietato detenere pipistrelli di specie autoctone.

3. Sono vietate l'uccisione, il ferimento, la cattura, il maltrattamento in ogni sua forma, la detenzione a qualsiasi scopo, il trasporto, la traslocazione ed il commercio delle specie di cui al precedente punto, fatte salve le deroghe per gli Enti di cui al seguente comma 5.

4. Quanto indicato al precedente punto 1 è esteso anche alle uova e alle forme larvali delle medesime specie animali elencate al precedente punto 2.

5. Chiunque detenga, a qualsiasi scopo e prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, individui appartenenti alle specie di cui al punto 2, è obbligato a denunciarne il possesso, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, mediante comunicazione scritta da inviare all'Ufficio competente per la tutela degli animali.

Titolo X - ARTROPODI (insetti e ragni)

Art. 55

Tutela degli artropodi

1. Constatato che alcuni insetti sono parte fondamentale dell'equilibrio ecologico del territorio e patrimonio culturale e storico della città, essi sono segnalati ai cittadini ed agli educatori perché siano rispettati e si rafforzi la consapevolezza della loro importanza. Nei giardini, nelle ville storiche, nei parchi, nelle zone boschive e nelle dune è particolarmente tutelata la presenza di tutti gli animali invertebrati ad eccezione di infestazioni nocive alle specie vegetali o animali, autorizzate

dal competente Ufficio comunale per la tutela degli animali. Il Comune curerà con attenzione la preservazione delle aree, delle essenze e delle piante di cui questi insetti hanno particolare necessità.

Titolo XI - ANIMALI ESOTICI

Art. 56

Tutela degli animali esotici

1. Per animali esotici si intendono le specie di mammiferi, uccelli, rettili e anfibi facenti parte della fauna selvatica esotica, viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nei territori dei paesi di origine e dei quali non esistono popolazioni stabilizzate in ambiente naturale sul territorio nazionale.

2. I possessori di animali esotici sono tenuti a presentare domanda di autorizzazione alla detenzione al Comune per il tramite del Servizio veterinario Azienda ASP territorialmente competente.

3. La domanda deve essere corredata dalle certificazioni e dagli atti che consentano la identificazione degli animali e ne dimostrino la legittima provenienza, anche ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e successive modificazioni e integrazioni.

4. L'autorizzazione alla detenzione è nominativa ed è rilasciata esclusivamente al legittimo possessore dell'animale.

5. La domanda di autorizzazione alla detenzione di cui al precedente comma deve essere presentata dal possessore entro otto giorni dal momento in cui ha avuto inizio la detenzione o dalla nascita dell'animale in stato di cattività.

6. I possessori sono, altresì, tenuto a denunciare al Comune, entro otto giorni, la morte o l'alienazione per qualsiasi causa degli animali detenuti.

7. L'allevamento per il commercio ed il commercio di animali esotici sono subordinati al rilascio di apposita autorizzazione del Comune.

8. La domanda di autorizzazione deve essere inoltrata al servizio veterinario dell'unità sanitario locale territoriale competente.

9. L'autorizzazione è valida esclusivamente per l'allevamento ed il commercio delle specie animali indicate nella domanda.

10. In caso di cessazione dell'attività di cui al precedente primo comma, dovrà pervenire segnalazione al Comune entro trenta giorni.

11. Chi commercia animali esotici appartenenti a specie minacciate di estinzione è tenuto a dimostrare, a richiesta, la legittima provenienza, ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e successive modifiche ed integrazioni.

12. Le autorizzazioni sono rilasciate dal Comune, su istruttoria a parere favorevole del servizio veterinario delle unità sanitarie locali competenti per territorio.

13. Nella fase istruttoria, spetta al Servizio veterinario dell'Azienda ASP accertare:

- a) la conoscenza, da parte del possessore degli animali, delle principali nozioni di zoologia, etologia ed igiene, indispensabili per il corretto governo degli animali oggetto della domanda di autorizzazione alla detenzione, all'allevamento per il commercio ed al commercio;

- b) che i ricoveri e/ o le aree destinati agli animali possiedano requisiti strutturali ed igienico - sanitari rapportati alle esigenze degli animali da detenersi e forniscano garanzie idonee alla prevenzione di rischi od incidenti alle persone.

14. La detenzione, l'allevamento ed il commercio di animali esotici, senza apposita autorizzazione o in condizioni diverse da quelle previste all'atto dell'autorizzazione o ritenute non idonee dagli operatori della vigilanza veterinaria, comportano la revoca della eventuale autorizzazione e l'emissione, da parte del Comune, del provvedimento di sequestro cautelativo degli animali, nonché l'eventuale trasferimento degli stessi, a spese del detentore ad un idoneo centro di ricovero indicato dalla medesima commissione.

Titolo XII FATTORIE DIDATTICHE

Art. 57 Attività nelle fattorie didattiche

Le attività culturali e didattiche nelle fattorie all'uopo costituite sono incentivate sul territorio comunale. Esse possono essere esercitate esclusivamente in aziende agricole accreditate ai sensi del Decreto 1 aprile 2009 "Aggiornamento delle disposizioni per l'accreditamento delle aziende o fattorie didattiche" che hanno adempiuto agli obblighi di acquisizione del nulla osta agrituristico e di comunicazione d'inizio attività al comune competente. Le attività didattiche possono essere esercitate autonomamente, anche in assenza di servizi di ospitalità e/o ristorazione, purché siano garantiti gli standard minimi di qualità della vita degli animali allevati in stato di libertà nella fattoria.

Art. 58 Sanzioni

L'utilizzo, in qualsiasi forma e modalità, del termine "Azienda o fattoria didattica accreditata dalla Regione siciliana" da parte di aziende agricole sprovviste dell'accreditamento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge regionale.

Titolo XIII - RINUNCE

Art. 59 Procedura per le rinunce dei cani

Il proprietario o detentore a qualsiasi titolo del cane, nel caso in cui sia impossibilitato a tenere con sé l'animale, può chiedere l'autorizzazione a consegnare il cane presso il Canile o il Centro di Prima Accoglienza, avvalendosi della facoltà di rinuncia della proprietà e nel rispetto della seguente procedura:

1) Presentazione della "Domanda di autorizzazione alla consegna del cane"

Il proprietario o detentore del cane presenta la domanda presso l'anagrafe canina indicando una o più cause che impediscono la detenzione del cane e allegando i relativi documenti probatori.

La domanda, inoltre, deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- *Certificato di proprietà/iscrizione all'Anagrafe Canina;*
- *Libretto sanitario del cane;*
- *Foto del cane.*

2) autorizzazione alla consegna del cane

L'anagrafe canina verificata la completezza della domanda e la disponibilità del canile a consentire nuovi ingressi comunica al richiedente l'avvenuto rilascio della autorizzazione alla consegna del cane.

Al momento del ritiro il richiedente dovrà fornire la seguente documentazione:

- ricevuta attestante l'avvenuto pagamento del contributo alle spese di mantenimento del cane solo se dovuto come definito dal successivo articolo;
- dichiarazione di rinuncia alla proprietà del cane;
- il richiedente, munito dell'autorizzazione di cui sopra, può consegnare il cane presso il Canile o il Centro di Prima Accoglienza.

3) Compilazione della lista d'attesa (a cura dell' Ufficio anagrafe canina)

Nel caso in cui non vi sia disponibilità ad ospitare il cane l'anagrafe canina redige ed aggiorna una lista d'attesa da utilizzare in base ai criteri di priorità o provvede, in alternativa, ad innescare le procedure d'urgenza per l'adozione.

Nel caso la rinuncia alla proprietà, anche di cucciolate, dovesse risultare ripetitiva e non supportata da inderogabili necessità, l'Amministrazione si riserva la facoltà di accettare ulteriori ingressi nel canile.

Articolo 60 **Contributo alle spese di mantenimento del cane**

Il contributo non è dovuto per le rinunce con i seguenti gradi di priorità:

- 1)** Cane sequestrato/confiscato;
- 2)** Cane di proprietà di una persona deceduta senza parenti – senza eredi fino al 2° grado;
- 3)**Cane di persona sola anziana/non più autosufficiente senza parenti;
- 4)**Famiglie indigenti in condizioni oggettive di bisogno che hanno necessità di collocare il cane in Canile.

Il pagamento del contributo è dovuto nella misura di 150,00 euro tutte le altre rinunce.

Articolo 61 **Riconsegne dei cani ospitati in canile ai legittimi proprietari**

I cani vaganti che vengono accolti in canile saranno riconsegnati ai legittimi proprietari dopo averne fatto richiesta ed avere dimostrato, ai sensi della normativa vigente, il pagamento del contributo da effettuarsi sul conto della Tesoreria Comunale tramite bonifico bancario o tramite bollettino postale.

Nel caso il proprietario rifiuti di pagare le spese di recupero e ricovero presso il canile l'Amministrazione provvederà alla riscossione coattiva di quanto dovuto, fatto salvo l'emanazione di ulteriori provvedimenti.

Articolo 62 **Disposizioni finali**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa espresso ed integrale rinvio alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

Titolo XIV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 63 **Sanzioni**

1. Chiunque commette una violazione del presente Regolamento, che non sia già punita da altra norma di legge, è soggetto al pagamento di una somma da euro 50,00 ad euro 300,00, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e con le modalità stabilite dalla legge. Per gli stessi articoli la sanzione è proporzionata anche in relazione al numero di animali coinvolti nelle violazioni.

2. Chiunque commette una violazione degli articoli 8, 9, 10, 11, 15, 16 e 20 del presente Regolamento, che non sia già punita da altra norma di legge o Regolamento, è soggetto al

pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria con le modalità stabilite dalla legge. Per gli stessi articoli la sanzione è proporzionata anche in relazione al numero di animali coinvolti nelle violazioni.

3. Nei casi previsti dalla legge e fatte salve le fattispecie di rilevanza penale, si procede, altresì, al sequestro e alla confisca dei mezzi utilizzati per commettere la violazione, nonché - ove prescritto o, comunque, ritenuto necessario - dell'animale che ne è stato oggetto. Il sequestro e la confisca sono effettuati secondo le procedure disposte dalla norma, con oneri e spese a carico del trasgressore e, se individuato, del proprietario responsabile in solido. L'animale sequestrato viene affidato in custodia ad un'apposita struttura di accoglienza, in possesso dei requisiti di legge e previa convenzione. Dopo la confisca, l'animale viene assegnato alla stessa struttura di accoglienza, che ne è depositaria, per essere consegnato in proprietà a chiunque ne faccia richiesta e garantisca, in maniera documentata, il benessere dell'animale.

4. La violazione compiuta nell'esercizio di un'attività di allevamento, trasporto, addestramento e simili, o comunque commerciale, subordinata al rilascio di un'autorizzazione, licenza o altro atto di consenso comunque denominato, comporta l'obbligo di sospensione dell'attività, fino a che non venga rimossa l'inadempienza, e la successiva revoca del titolo abilitativo, qualora l'infrazione permanga oltre 30 giorni dalla notifica del provvedimento di sospensione o qualora lo stesso tipo di infrazione sia sanzionata più di due volte.

5. Al fine di assicurare una corretta ed informata esecuzione del presente Regolamento, delle leggi e di altri Regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali, l'Ufficio competente per la tutela degli animali anche in collaborazione con la Polizia Municipale provvede alla redazione ed alla diffusione capillare con periodicità almeno annuale di campagne informative anche presso scuole, sedi comunali, associazioni, negozi di animali, allevamenti, ambulatori veterinari.

Art. 64 Vigilanza

1. Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale ed eventuali incaricati delle associazioni di volontariato, iscritte in apposito registro, come regolamentato dal presente dal presente Regolamento.

2. La Polizia Municipale e gli eventuali incaricati delle associazioni di volontariato vigilano sulla protezione degli animali durante il trasporto.

3. Il Comandante della Polizia Municipale dispone la formazione del personale, appositamente e periodicamente aggiornato su etologia e legislazione che opera in sinergia con l'Ufficio competente per la tutela degli animali, l'ASP, le Associazioni di volontariato animalista del territorio comunale ed ambientaliste e le Onlus.

4. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento è creata dall'Ufficio Diritti Animali una Sala operativa d'intervento con personale e collaboratori appositamente formati e periodicamente aggiornati su etologia e legislazione che opera anche in sinergia con la Polizia Municipale, il personale della Polizia Municipale formato ai sensi del precedente comma 3 ed in collaborazione con le Associazioni riconosciute di volontariato animalista.

5. Il Comune esercita, con le associazioni di volontariato, il controllo sul divieto di uso di animali randagi per la sperimentazione.

Art. 65 Incompatibilità ed abrogazione di norme

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme precedentemente in vigore, in contrasto con le norme del presente Regolamento, ed adottate con Regolamenti comunali, ordinanze sindacali e dirigenziali.

Art. 66
Norme transitorie

1. Al fine di facilitare l'adeguamento da parte del proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, nonché dei rivenditori di animali alle innovazioni normative introdotte dal presente Regolamento, ove il termine non sia già diversamente e perentoriamente stabilito dal Regolamento medesimo, si fissa in 180 giorni dalla sua entrata in vigore il termine concesso per la messa a norma delle strutture di manutenzione e detenzione degli animali, in applicazione di quanto stabilito dagli articoli 20, 28, 31, 49, 51.
2. Le previsioni dell'articolo 24 per quanto riguarda le uova d'allevamento all'aperto e per la scelta alimentare sono da intendersi applicabili dal primo nuovo appalto successivo all'entrata in vigore del presente Regolamento.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento Comunale si rinvia alla normativa vigente, della Regione Siciliana e della Repubblica Italiana.

La IV Commissione Permanente

Pipitone Antonio, Presidente

Castrogiovanni Leonardo, Vice Presidente

Campisi Giuseppe

Coppola Gaspare

Fundarò Antonio

Lombardo Vito

Sciacca Francesco